

Riccardi ha fatto presente di non essere ancora riuscito a definire i propri rapporti con la predetta Società ed ha rinnovato l'istanza per ottenere un prolungamento dell'aspettativa stessa fino al massimo di un anno, consentito dall'art. 29 del citato Contratto collettivo, con facoltà di rientro in servizio prima del termine nel caso di anticipata risoluzione degli impegni societari in atto.

Il Vice Direttore generale, considerato che le ragioni familiari poste dal Riccardi a fondamento della sua richiesta rientrano tra i motivi previsti dall'art. 29 del C. C. L., sottopone al preventivo esame del Comitato Permanente la proposta di accordare al medesimo un'ulteriore aspettativa di mesi tre, a norma di detto articolo, tenendo presente che il periodo da trascorrere in tale posizione non comporta alcuna corresponsione di stipendi o emolumenti e non è altresì computabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Il Comitato esprime parere favorevole ed invia al Consiglio.